ACCORDO DI CONTITOLARITA' AI SENSI DELL'ART.26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ACER.

TRA

UNIONE RENO GALLIERA, con sede a San Giorgio di Piano (BO), Via Fariselli n. 4, CAP 40016, C.F. e P.IVA 02855851206, nella persona del Responsabile del Settore "SST Area famiglie, minori e vulnerabilità, Amministrativo sociale, Presidi territoriali, Casa" Dott.ssa Graziana Pastorelli (di seguito denominata "UNIONE" o anche "Contitolare"), che agisce in virtù dei poteri a Lei attribuiti con atto di nomina prot.n. 75480 del 27/12/2022 ed in esecuzione della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 5/2023;

E

ACER (AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA) BOLOGNA con sede in Bologna, Piazza della Resistenza n. 4, C.F. e P.IVA 00322270372, nella persona del Direttore Generale Francesco Nitti, (di seguito denominata anche "Azienda" o anche "Contitolare") che agisce in virtù dello Statuto, di seguito congiuntamente "Parti" o anche "Contitolari";

PREMESSO CHE:

- l'art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") prevede che "allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14";
- l'art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che, "L'accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli interessati":
- le parti determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali che consistono nella gestione dei dati degli assegnatari di alloggi di proprietà dei Comuni facenti parte dell'Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento, Galliera, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con Acer Bologna rep.n.17/2020, avente validità dal 01/01/2020 al 31/12/2022, prorogata con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 117/2022 per ulteriori due anni dal 01/01/2023 al 31/12/2024;
- sono presenti nei territori dei Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, San Pietro in Casale immobili di proprietà di Acer Bologna, le cui assegnazioni vengono effettuate tramite graduatorie approvate dall'Unione Reno Galliera ed il cui trattamento dei dati personali è gestito congiuntamente dai suddetti enti;
- l'espletamento delle suddette attività comporta infatti il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, punto 1) del Regolamento, anche di particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR;
- le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente accordo, ai sensi dell'art. 5, punto 1 del Regolamento, del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (d.lgs. 101/18) ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e di ogni altra norma cogente (ad es. leggi, decreti legislativi, regolamenti ecc.), ivi inclusi i provvedimenti del WP29, del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante") di volta in volta applicabili (di seguito "Normativa Applicabile");

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente accordo (di seguito "Accordo") le Parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi

derivanti dal vigente assetto normativo con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14

- 2. La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della convenzione rep.n.17/2020, avente validità dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e prorogata con la deliberazione della Giunta dell'Unione n.117/2022 per ulteriori due anni dal 01/01/2023 al 31/12/2024, sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati, con l'esclusione di ciò che è gestito per finalità amministrative in adempimento degli obblighi istituzionali, in conformità alle disposizioni di legge e regolamento, in particolare ai sensi dell'art. 2 sexies del D.lgs. 196/2003.
- 3. Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi delle Parti in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 2 – Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

- 1. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto della Convenzione rep.n.17/2020, prorogata sino al 31/12/2024 e la gestione dei dati degli assegnatari di alloggi di proprietà dei Comuni dell'Unione Reno Galliera e di proprietà di Acer Bologna presenti nei territori di Bentivoglio, Castello d'Argile e San Pietro in Casale, verranno raccolti e trattati dati personali degli assegnatari, inclusi quelli rientranti nelle categorie particolari di dati, laddove necessari ed indispensabili rispetto al perseguimento delle obbligazioni derivanti dall'attività convenzionata.
- 2. Le Parti determinano congiuntamente che la finalità del trattamento è la gestione dei dati degli assegnatari degli alloggi di proprietà dei Comuni dell'Unione Reno Galliera e degli alloggi di proprietà di Acer Bologna, presenti nei territori di Bentivoglio, Castello d'Argile e San Pietro in Casale;
- 3. La base giuridica del trattamento dei dati personali è la seguente:

Per i dati personali comuni il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, del GDPR);

per il trattamento di dati personali particolari il trattamento è ammesso per finalità di interesse pubblico. In particolare è ammesso sulla base dell'art. 9, par. 2, lett. g, del GDPR, dell'art. 2 sexies, commi 1 e 2, del D.Lgs. 196/2003, e della L.R.24/2001.

4. Il rapporto di contitolarità avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati:

NATURA DEI DATI CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI Dati anagrafici identificativi assegnatari Dati relativi ai recapiti telefonici ed indirizzo email assegnatari Dati di carattere giudiziario (art.2-octies D.Lgs. n. 196/2003) assegnatari Dati idonei a rivelare lo stato di salute: patologie attuali assegnatari Dati idonei a rilevare lo stato di salute: patologie pregresse assegnatari Dati idonei a rilevare lo stato di salute: terapie in corso assegnatari Dati idonei a rilevare lo stato di salute: dati relativi ai familiari dell'assegnatario assegnatario Dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica assegnatario Dati idonei a rivelare l'orientamento sessuale assegnatari

Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti

1. Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare i dati personali secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e istruito ex art. 32 del Regolamento, condividendo percorsi formativi comuni o estendendo linee guida, disciplinari interni e policy di condotta.

- 2. Rispetto ai dati trattati nell'ambito della Convenzione rep.n.17/2020 approvata con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 73/2019 e prorogata con la deliberazione della Giunta dell'Unione n.117/2022 dal 01/01/2023 al 31/12/2024, ciascun Contitolare nomina un Preposto, anche tenuto conto dei contenuti del primo comma art. 2-quaterdecies del Codice, al trattamento dei dati personali, individua il personale Autorizzato/Addetto al trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali amministratori di sistema, impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni alla luce della normativa applicabile.
- 3. Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.
- 4. I Contitolari si impegnano inoltre a:
- a) adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- b) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2 del Regolamento, attraverso la pubblicazione sul sito web;
- c) censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
- d) effettuare laddove necessario una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente al trattamento oggetto del presente accordo, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. L'eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata previo accordo tra le parti.
- e) informare senza ritardo l'altra parte, anche attraverso i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati personali (di seguito "RPD"), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto della Convenzione, nonché in caso di reclamo o esercizio del diritto dei diritti ex artt. 15 e segg. GDPR;
- f) condividere vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione ai dati trattati nell'ambito dell'Accordo, inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevati, concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, i contenuti dell'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento; la comunicazione all'interessato in caso di una violazione dei dati personali sarà effettuata dalla parte che avrà materialmente subito il data breach.
- 5. I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per scopi di carattere commerciale e comunque per finalità non legate al trattamento in questione.

Art. 4 – Obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali

- 1. I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito della attività di cui al presente Accordo, verificando regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adequato al rischio.
- 2. Ogni Contitolare predispone modalità organizzative e procedure operative nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettera c), del Regolamento e della tutela della riservatezza dei dati personali.
- 3. La tipologia del collegamento per la trasmissione dei flussi di dati e le caratteristiche di dettaglio sono individuate dai Contitolari in relazione all'opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della connessione. Le caratteristiche del collegamento potranno cambiare nel tempo in relazione alla disponibilità di particolari tecnologie, all'evoluzione delle stesse, all'adeguatezza dei sistemi di comunicazione rispetto ai flussi di dati. La condivisione di tali modalità avrà luogo attraverso un confronto tra l'amministratore del sistema informativo di cui

all'art. 3 e gli amministratori di eventuali altri sistemi informativi interoperanti utilizzati dalla struttura.

- 4. In particolare, i Contitolari si impegnano:
- a) a rispettare il principio di necessità riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che consentano di identificare l'interessato solo se necessario; rispettare i principi di "privacy by design" e "privacy by default " evitare di fare copie, estrazioni, duplicazioni, anche parziali per ragioni non attinenti alle finalità del trattamento di cui in premessa, documentare le predette operazioni di sicurezza e, in caso di richiesta, esibire a ciascun contitolare ogni documento a supporto;
- b) a non comunicare a soggetti non autorizzati né a diffondere dati personali e informazioni di carattere strettamente riservato che riguardano la dotazione tecnologica e/o le modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con gli altri Contitolari;
- c) ad agevolare verifiche reciproche di adeguatezza delle strumentazioni e delle metodologie di trattamento e trasmissione, solo dei dati previsti riferiti alla Convenzione rep.n.17/2020 prorogata fino al 31/12/2024. Nello specifico sono garantite ed accettate in modo reciproco azioni di controllo e di audit al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza minime ed idonee in accordo con quanto stabilito dalla normativa applicabile, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo;
- d) ad informare, formare ed aggiornare costantemente il proprio personale sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati.
- 5. Ove il trattamento dei dati da parte dei Contitolari avvenga mediante l'interazione tra sistemi informativi si deve garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali. In particolare al fine di garantire un trattamento efficiente, sicuro e affidabile da parte delle Parti è fondamentale che siano rispettate le regole tecniche, organizzative, comportamentali e quelle riguardanti i contenuti informativi contenute nel presente Accordo anche mediante interventi di raccordo che coinvolgano i rispettivi amministratori di sistema, i responsabili del trattamento e gli RPD.

Art. 5 – Responsabilità dei Contitolari

- 1. Le Parti sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Applicabile, dagli articoli 26 e 82 del Regolamento, e in particolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Accordo.
- 2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali previsti nell'Accordo, i Contitolari saranno ritenuti solidalmente responsabili nei confronti degli interessati, i quali potranno agire indistintamente nei confronti di ciascun Contitolare per la tutela dei propri diritti. Ferma restando la responsabilità solidale verso gli interessati, è sin d'ora convenuto che ciascun Contitolare avrà azione di regresso nei confronti degli altri Contitolari per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione o dall'erronea esecuzione del presente Accordo.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati

1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini.

- 2. La nomina del responsabile al trattamento può avvenire con atto giuridico congiunto dei Contitolari oppure con atto giuridico di uno dei Contitolari, che dovrà comunicarne gli estremi agli altri Contitolari per opportuna conoscenza con un preavviso di almeno 7 giorni o, nel caso di rapporto in essere al momento della stipula del presente atto, entro i 7 giorni successivi alla stessa. Nel caso di designazione non congiunta, il contitolare che nomina il Responsabile ha l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del Responsabile stesso.
- 3. I Contitolari si impegnano a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.). Il contitolare, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo al di fuori dell'Unione Europea.

Art. 7 - Diritti degli interessati

- 1. Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li ritengano inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l'eventuale necessità di consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- 2. Per l'esercizio di tali diritti i punti di contatto sono i seguenti:
- per l'Unione: Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, 40016 San Giorgio di Piano (BO) PEC unione@pec.renogalliera.it
- per ACER: ACER Bologna, Piazza della Resistenza 4, 40122 Bologna, Tel. 051.292111 Fax 051.554335 Indirizzo di posta elettronica <u>urp@acerbologna.it</u> PEC info.acerbologna@registerpec.it
- 3. Gli interessati, come previsto dall' art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.
- 4. I riferimenti dei Responsabili della protezione dei dati (RPD), a cui l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, sono i seguenti:

- per l'Unione: Pec <u>info@pec.sistemasusio.it</u> Email info@sistemasusio.it

- per ACER : dpoacer@acerbologna.it.
- 5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

Art. 8 - Segretezza e confidenzialità

1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza in ragione del rapporto di contitolarità e si impegnano a comunicare e utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 9 - Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

Art. 10 - Corrispettivi

1. Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione in merito ai servizi richiesti e forniti reciproca- mente. Gli accordi economici tra le parti sono già regolati dalla convenzione rep.n. 17/2020 prorogata fino al 31/12/2024.

Art. 11 - Durata

1. La decorrenza e il termine del presente Accordo sono pari a quelle della Convenzione di cui alla deliberazione della Giunta dell'Unione n. 117/2022.

Art. 12 - Disposizioni conclusive

- 1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti.
- 2. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e con la formale adesione allo stesso esprimono pienamente il loro consenso.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l'UNIONE RENO GALLIERA Il Responsabile del Settore SST Area famiglie, minori e vulnerabilità Amministrativo sociale, Presidi territoriali, Casa Dott.ssa Graziana Pastorelli Per ACER BOLOGNA
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Nitti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive e successive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)